



DIRIGENTISCUOLA- Di.S.Conf.
ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE-SINDACALE
DIRIGENTI AREA ISTRUZIONE E RICERCA
CONFEDERATI CODIRP

La RIPRESA: spazi, tempi, sicurezza,
infortuni sul lavoro e responsabilità
del Dirigente

A.S. 2020/21

A CURA DI RITA GUADAGNI

RIFERIMENTI

- Documento tecnico sull'ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico (cts 28 maggio verbale n°82)
- Verbali CTS
- Rapporto IIS covid-19 n.° 58/2020
- documenti MI
<https://www.istruzione.it/rientriamoascuola/index.html>
- D.M. Piano Scuola 26/06/20
- Nota M.I. prot.n. 1324 del 17/07/20 (poteri del commissario straordinario)
- Linee Guida , manuale operativo faq usr Veneto
- Materiali USR Emilia Romagna per la ripartenza
- circolare INAIL n.13 del 3/04/20
- INAIL Comunicato 15 maggio
- Nota Bruschi prot.n.1466 20/08/20 « responsabilità dei ds «

RIFERIMENTI

- Nota ministero della Salute «Screening preventivo del personale scolastico docente e non docente»
- Nota ministero della Salute prot.n. 8722 del 7/8/2020 « Indirizzi operativi per l'effettuazione dei test sierologici sul personale docente e non docente..»
- Linee guida per il trasporto scolastico dedicato
- Nota M.I. prot.n. 27189 del 19/08/2020 «Avviso pubblico per l'assegnazione di risorse agli enti locali, titolari delle competenze relative all'edilizia scolastica ai sensi della legge 11 gennaio 1996, n. 23, previa rilevazione dei fabbisogni, per affitti e acquisto, leasing o noleggio di strutture temporanee «
- Linee Guida 0-6 «Documento di indirizzo e orientamento» decreto n. 80 del 3/08/2020
- PROTOCOLLO D'INTESA per garantire l'avvio dell'anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di covid 19 6/08/2020 MI e OOSS
- Art.32 DL. 104 (decreto agosto)

RIENTRO IN PRESENZA

MISURE ORGANIZZATIVE GENERALI

La preconditione per la presenza a scuola di studenti e di tutto il personale a vario titolo operante è:

- l'assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37.5°C anche nei tre giorni precedenti;
- non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;
- non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni.
- All'ingresso della scuola NON è necessaria la rilevazione della temperatura corporea. (si potrebbe creare anche affollamento) ma non vietata.
- Chiunque ha sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37.5°C dovrà restare a casa.
- Pertanto si rimanda alla responsabilità individuale rispetto allo stato di salute proprio o dei minori affidati alla responsabilità genitoriale.
- Nelle misure organizzative generali della scuola il principio del distanziamento fisico rappresenta un aspetto di prioritaria importanza e di grande complessità di gestione

LE REGOLE BASE


- **Il distanziamento fisico** (inteso come 1 metro fra le rime buccali degli alunni), rimane un punto di primaria importanza nelle azioni di prevenzione...». (CTS giugno 2020) [INDICE STATICO]
- Due metri tra gli alunni e i docenti
- Per l'assistenza di studenti con disabilità certificata, non essendo sempre possibile garantire il distanziamento fisico dallo studente, potrà essere previsto per il personale l'utilizzo di ulteriori dispositivi
- Nella scuola dell'infanzia il distanziamento fisico presenta criticità più marcate che dovranno richiedere particolari accorgimenti sia organizzativi che nel comportamento del personale
- Per le attività di educazione fisica, qualora svolte al chiuso (es. palestre), dovrà essere garantita adeguata aerazione e un distanziamento interpersonale di almeno 2 metri (in analogia a quanto disciplinato nell'allegato 17 del DPCM 17 maggio 2020). Nelle prime fasi di riapertura delle scuole sono sconsigliati i giochi di squadra e gli sport di gruppo, mentre sono da privilegiare le attività fisiche sportive individuali che permettano il distanziamento fisico.
- Nelle mense distanza di un metro

Se il distanziamento non è possibile

- Dalla nota MI 6197 del 13/8
- «...proprio per la dinamicità che caratterizza il contesto scolastico, in tutte le eventuali situazioni temporanee in cui dovesse risultare impossibile garantire il distanziamento fisico, lo strumento di prevenzione cardine da adottare rimane l'utilizzo della mascherina, preferibilmente di tipo chirurgico, unitamente alla igienizzazione approfondita dei locali e una loro costante e adeguata areazione, ferma restando la necessità che i Dirigenti scolastici, tramite il supporto tecnico degli Enti locali competenti, ripristinino quanto prima la garanzia del distanziamento"

I PRIMI PASSI

- Rivedere il DVR
- Rivedere il regolamento d'Istituto (entrate, uscite, gestione intervalli, spostamenti, attività di laboratorio, spazi comuni, spazi esterni, orari,
- Identificare dei referenti scolastici per COVID-19 adeguatamente formati sulle procedure da seguire *«Analogamente in ogni scuola deve essere identificato un referente (Referente scolastico per COVID-19), ove non si tratti dello stesso dirigente scolastico, che svolga un ruolo di interfaccia con il dipartimento di prevenzione e possa creare una rete con le altre figure analoghe nelle scuole del territorio Deve essere identificato un sostituto per evitare interruzioni delle procedure in caso di assenza del referente.....Il referente scolastico per COVID-19 dovrebbe essere possibilmente identificato a livello di singola sede di struttura piuttosto che di istituti comprensivi e i circoli didattici, per una migliore interazione con la struttura stessa. Il referente del DdP e il suo sostituto devono essere in grado di interfacciarsi con tutti i referenti scolastici identificati..... » RAPPORTO IIS*
- Informare alunni, famiglie, docenti, fornitori...
- Predisporre nuovi registri ingressi e uscite con le dichiarazioni e i dati previsti
- Individuare lavoratori fragili
- Individuare alunni fragili
- Formazione docenti, non docenti, studenti
- Individuare «aule covid-19» in ogni struttura, plesso o sede staccata
- Indicare la capienza all'ingresso di ogni locale



Costituzione di una commissione ogni Istituzione Scolastica, il Dirigente Scolastico valuterà la costituzione di una commissione, anche con il coinvolgimento dei soggetti coinvolti nelle iniziative per il contrasto della diffusione del COVID-19. Tale commissione sarà presieduta dal Dirigente Scolastico.

- Predisporre e tenere aggiornato un registro degli alunni e del personale di ciascun gruppo classe e di ogni contatto che, almeno nell'ambito didattico e al di là della normale programmazione, possa intercorrere tra gli alunni ed il personale di classi diverse (es. registrare le supplenze, gli spostamenti provvisori e/o eccezionali di studenti fra le classi etc.) per facilitare l'identificazione dei contatti stretti da parte del DdP della ASL competente territorialmente
- Formazione e l'aggiornamento in materia di Didattica digitale integrata e COVID,
- Obbligo di redigere un nuovo patto di corresponsabilità educativa per la collaborazione attiva tra Scuola e Famiglia
- Informativa e richiesta alle famiglie per identificare alunni fragili
- Informativa ai lavoratori su screening preventivo

Ruolo dei referenti Covid

- I referenti scolastici identificati devono ricevere adeguata formazione sugli aspetti principali di trasmissione del nuovo coronavirus, sui protocolli di prevenzione e controllo in ambito scolastico e sulle procedure di gestione dei casi COVID-19 sospetti/ o confermati.
- Chi viene a conoscenza di un alunno sintomatico deve avvisare il referente scolastico per COVID-19. Il referente scolastico per COVID-19 o **altro componente del personale scolastico** deve telefonare immediatamente ai genitori/tutore legale
- Il referente scolastico COVID-19 deve fornire al Dipartimento di prevenzione l'elenco dei compagni di classe nonché degli insegnanti del caso confermato che sono stati a contatto nelle 48 ore precedenti l'insorgenza dei sintomi. I contatti stretti individuati dal Dipartimento di Prevenzione con le consuete attività di contact tracing, saranno posti in quarantena per 14 giorni dalla data dell'ultimo contatto con il caso confermato. Il DdP deciderà la strategia più adatta circa eventuali screening al personale scolastico e agli alunni.
- Nel caso di un numero elevato di assenze in una classe Il referente scolastico per il COVID-19 deve comunicare al DdP se si verifica un numero elevato di assenze improvvise di studenti in una classe (es. 40%; il valore deve tenere conto anche della situazione delle altre classi) o di insegnanti
- Indicare eventuali alunni/operatori scolastici con fragilità; fornire eventuali elenchi di operatori scolastici e/o alunni assenti.

ORGANIZZAZIONE

- Stabilire con il DdP un protocollo nel rispetto della privacy, per avvisare i genitori degli studenti contatti stretti; particolare attenzione deve essere posta alla privacy non diffondendo nell'ambito scolastico alcun elenco di contatti stretti o di dati sensibili nel rispetto della GDPR 2016/679 EU e alle prescrizioni del garante (d.lgs 10 agosto 2018, n 101) ma fornendo le opportune informazioni solo al DdP. Questo avrà anche il compito di informare, in collaborazione con il dirigente scolastico, le famiglie dei bambini/studenti individuati come contatti stretti ed eventualmente predisporre una informativa per gli utenti e lo staff della scuola
- Predisporre nel piano scolastico per Didattica Digitale Integrata (DDI), previsto dalle Linee Guida, le specifiche modalità di attivazione nei casi di necessità di contenimento del contagio
- Prevedere un piano di sanificazione straordinaria per l'area di isolamento e per i luoghi frequentati dall'alunno/componente del personale scolastico sintomatici

L'anglossassone «didattica a bolle»

Gli alunni devono essere divisi in «bolle», «bubbles», ovvero gruppi chiusi che non si incontrano mai e che contengono più classi e tutti i gli insegnanti che vi insegnano. L'aspetto fondamentale delle «bolle» è che devono essere isolate durante la permanenza a scuola. In caso di contagio, l'intera bolla sarà messa sotto osservazione o in isolamento, permettendo alle altre di continuare la propria attività.

ESEMPIO


Per le classi della scuola primaria che hanno una o due insegnanti, le bolle possono comprendere anche una sola classe o al massimo due di 30 alunni. Alle secondarie di 1 e 2 grado dove i professori ruotano, la bolla deve comprendere un numero di classi maggiore nelle quali si alternano gli stessi prof, se la scuola riesce a organizzare bolle più piccole è meglio.

INTEGRARE I PATTI EDUCATIVI DI CORRESPONSABILITÀ

E' fondamentale integrare il Patto educativo di Corresponsabilità con l'impegno delle famiglie, degli esercenti la potestà genitoriale o degli studenti maggiorenni, a rispettare le "precondizioni" per la presenza a scuola nel prossimo anno scolastico. **Il Patto infatti, oltre ad essere un documento pedagogico di condivisione scuola-famiglia di "intenti" educativi, è pure un documento di natura contrattuale - ne è richiesta la sottoscrizione da parte di ciascun studente/genitore – finalizzato 'assunzione di impegni reciproci.**

GLI SPAZI

- 1) delimitare lo spazio destinato al docente e alle attività degli allievi chiamati alla lavagna (una fascia di almeno 1,5 m di larghezza, a partire dal muro dietro la cattedra);
- 2) definire l'eventuale distanziamento degli allievi dalle finestre, in relazione al tipo di apertura di queste ultime (il distanziamento deve essere garantito almeno nelle seguenti situazioni:
 - finestre a bandiera, con apertura verso l'interno e prive di blocco delle finestre in apertura;
 - finestre a bascula, con apertura in basso verso l'interno;
- 3) posizionare i banchi per righe e colonne (vedi figura a lato), considerando i seguenti vincoli:
 - non invadere gli spazi delimitati ai punti 1 e 2;
 - tra due colonne successive di banchi lasciare un corridoio per garantire la via di fuga in caso d'emergenza, di larghezza come da tabella:



Minima	Accettabile	Ottimale
0,6 m	> 0,6 e < 0,8 m	≥ 0,8 m

(Continua)

GLI SPAZI


- Il layout delle aule destinate alla didattica andrà rivisto con una rimodulazione dei banchi, dei posti a sedere e degli arredi scolastici, al fine di garantire il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro, anche in considerazione dello spazio di movimento.
- La posizione della cattedra sarà vincolata e si ricorda che l'insegnante dovrà essere sempre ed in ogni condizione a 2 metri di distanza da ogni studente
- Bisogna tenere liberi i corridoi di fuga
- Privilegiare banchi monoposto
- Calcolare lo spazio tra docente e alunno alla lavagna
- Calcolare l'apertura della finestra nel posizionamento dei banchi
- Palestre in concessione: all'interno degli accordi con i concessionari, bisogna esplicitamente regolare gli obblighi di pulizia e disinfezione, da condurre obbligatoriamente al termine delle attività medesime, non in carico al personale della scuola
- Laboratori e aule attrezzate . Quando non è possibile spostare le attrezzature bisogna basarsi sulla capienza massima e il distanziamento
- Spazi comuni: calcolare capienza massima, stabilire turnazioni, con la previsione di una ventilazione adeguata dei locali, per un tempo limitato allo stretto necessario e con il mantenimento della distanza di sicurezza.

DELIMITARE GLI SPAZI

- Segnaletica verticale . I totem hanno la funzione di riassumere in modo estremamente visibile e chiaro le regole per bloccare la diffusione del virus ma anche brochure, manifesti, adesivi su vetro.
- Segnaletica orizzontale . segnaletiche adesive «calpestabili»: certificate antiscivolo , lavabili, resistenti al calpestio, facili da applicare e removibili senza rovinare i pavimenti per stabilire il posizionamento dei banchi secondo le norme vigenti predisposizione di adeguata segnaletica orizzontale sul distanziamento necessario e sui percorsi da effettuare; □

Se i banchi non arrivano

- Turnazioni
- Orari ridotti
- Utilizzo di altri spazi
- DDI (scuola sec.2° grado)



MENSA

- Locale mensa : calcolare la capienza, mantenere il distanziamento, organizzare turnazioni
- Lunch box (monoporzioni) in aula
- Pulizia e disinfezione tra un turno e l'altro
- l'utilizzo dei locali adibiti a mensa scolastica è consentito nel rispetto delle regole del distanziamento fisico, eventualmente prevedendo, ove necessario, anche l'erogazione dei pasti per fasce orarie differenziate. La somministrazione del pasto deve prevedere la distribuzione in mono-porzioni, in vaschette separate unitamente a posate, bicchiere e tovagliolo monouso e possibilmente compostabile. Per quanto riguarda le aree di distribuzione di bevande e snack, il Dirigente scolastico ne indica le modalità di utilizzo, eventualmente anche nel Regolamento di Istituto, al fine di evitare il rischio di assembramento e il mancato rispetto del distanziamento fisico

Quando mancano gli spazi

- Richiesta spazi aggiuntivi agli EELL «*Qualora le attività didattiche siano realizzate in locali esterni all'Istituto Scolastico, gli Enti locali e/o i titolari della locazione, devono certificare l'idoneità, in termini di sicurezza, di detti locali. Con specifica convenzione devono essere definite le responsabilità delle pulizie e della sorveglianza di detti locali e dei piani di sicurezza*» Protocollo OOSS.MI
 - Richiesta organico «covid»
-
- Docenti di potenziamento (attività di insegnamento e non più progettuali)
 - Utilizzo compresenze per attività frontali (infanzia e primaria)
 - Compresenza docente teorico- Itp
 - Utilizzo della compresenza docente titolare di materia- docente di potenziamento (o docente per conversazione madrelingua)
 - Utilizzo della eventuale frazione oraria di recupero del docente, in caso di riduzione dell'ora di lezione Le frazioni orarie di recupero si possono calcolare all'inizio dell'anno e predisporre un'attività
 - Docenti di sostegno con piccoli gruppi di alunni insieme con l'alunno DVA (inclusione)
 - Didattica integrata (gli alunni si alternano nella presenza fisica, scuola sec. 2° grado)
 - AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI RISORSE AGLI ENTI LOCALI, TITOLARI DELLE COMPETENZE RELATIVE ALL'EDILIZIA SCOLASTICA AI SENSI DELLA LEGGE 11 GENNAIO 1996, N. 23, PREVIA RILEVAZIONE DEI FABBISOGNI, PER AFFITTI E ACQUISTO, LEASING O NOLEGGIO DI STRUTTURE TEMPORANEE (a seguito dell'articolo 32 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104)

GLI SPAZI DI LAVORO

- Per gli ambienti dove operano più lavoratori contemporaneamente bisogna posizionare le postazioni di in modo da garantire il distanziamento e eventualmente introdurre barriere separatorie (pannelli in plexiglass, mobilio, ecc.);
- Per gli spazi comuni, deve essere prevista una ventilazione continua degli ambienti, prevedendo una turnazione e un tempo ridotto di permanenza all'interno degli stessi, sempre con adeguato distanziamento e nel rispetto della capienza massima
- Nella gestione dell'entrata e dell'uscita dei lavoratori devono essere favoriti orari scaglionati e laddove possibile, differenziare l'ingresso dall'uscita (separazione dei flussi)

HELP DESK

- E' stato istituito un servizio dedicato di help desk per le istituzioni scolastiche, per richiedere assistenza, contattare il numero verde 800903080 attivo dal 24 agosto, dal lunedì al sabato, dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00, con funzioni di front office, al fine di raccogliere quesiti e segnalazioni sull'applicazione delle misure di sicurezza e fornire assistenza e supporto operativo anche di carattere amministrativo; (Protocollo sicurezza (OOSS-MI)

I TEMPI

- **SCUOLA DELL'INFANZIA**

- Tempo scuola attuale: 40 ore settimanali (cinque giorni per otto ore giornaliere) -Due docenti per ogni sezione – Orario docente 25 ore – Compresenza 10 ore. Proposta delle linee guida – Moduli orari da 40 minuti (da attivare preferibilmente con 2 sezioni) – 37,5 moduli ogni docente (25 ore)
-

- **SCUOLA PRIMARIA**

- Tempo scuola attuale: 27 – 30 – 40 ore (Cinque giorni settimanali) Modello tempo pieno di 40 ore. Due docenti per classe – Orario docente 22 ore – Compresenza 4 ore
- Proposta linee guida – Moduli orari da 40 minuti (da attivare su un corso intero) – 33 moduli ogni docente Secondo questo modello, in alcuni territori il tempo pieno rischierebbe di saltare: secondo le organizzazioni sindacali molte scuole che non avranno in organico un numero idoneo di docenti, non riusciranno ad attivare il tempo pieno, con la conseguente difficoltà per le famiglie.

- **SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO**

- Tempo scuola attuale: 30 ore (ordinario) – 32 ore (Indirizzo musicale) – 36 ore (prolungato) 5 o di 6 giorni settimanali. Orario docente 18 ore Proposte linee guida – Moduli orari da 45 minuti (6 x 5 giorni o 5x6 giorni) – 24 moduli ogni docente Per ogni classe residuano 10 moduli da 45 minuti da utilizzare per attività trasversali.

- **SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO**

- Tempo scuola attuale: 30 ore. Orario docente 18 ore Cosa suggeriscono le linee guida – L'organizzazione e l'orario variano, nei diversi indirizzi, in base alla presenza degli ITP o dei docenti di potenziamento. Ad esempio: 42 moduli di 40 minuti + 12 pause di 10 minuti (su 6 giorni) – 24 moduli ogni docente. In questo caso le classi saranno divise in due gruppi e le entrate saranno scaglionate.

L'AUTONOMIA

- “Una riconfigurazione del gruppo classe in più gruppi di apprendimento;
- l'articolazione modulare di gruppi di alunni provenienti dalla stessa o da diverse classi o da diversi anni di corso;
- una frequenza scolastica in turni differenziati, anche variando l'applicazione delle soluzioni in relazione alle fasce di età degli alunni e degli studenti nei diversi gradi scolastici;
- per le scuole secondarie di II grado, una fruizione per gli studenti, opportunamente pianificata, di attività didattica in presenza e, in via complementare, didattica digitale integrata, ove le condizioni di contesto la rendano opzione preferibile ovvero le opportunità tecnologiche, l'età e le competenze degli studenti lo consentano;
- l'aggregazione delle discipline in aree e ambiti disciplinari, ove non già previsto dalle recenti innovazioni ordinamentali;
- una diversa modulazione settimanale del tempo scuola, su delibera degli Organi collegiali competenti.
- Le istituzioni scolastiche avranno cura di garantire, a ciascun alunno, la medesima offerta formativa, ferma restando l'opportunità di adottare soluzioni organizzative differenti, per realizzare attività educative o formative parallele o alternative alla didattica tradizionale”
- (D.M. Piano scuola)

LAVORATORI FRAGILI

- Vale la pena di ricordare che, in seguito all'approvazione dell'art. 83 del D.L. n. 34 del 19/05/2020 (cd decreto Rilancio), vanno inclusi in questo ambito tutti i lavoratori di tutte le imprese nazionali, cioè anche i dipendenti attualmente non soggetti alla sorveglianza sanitaria "ordinaria" ex D.Lgs. 81/08, in considerazione del regime di "sorveglianza sanitaria eccezionale" introdotta per la durata del periodo emerge esiste un peculiare riferimento legislativo, l'art. 26 della Legge 27 del 24/04/2020 (legge di conversione del cosiddetto decreto "Cura Italia") che istituisce una specifica tutela per una particolare categoria di dipendenti "fragili", pubblici e privati, purché "in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché per i lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ai sensi dell'articolo 3, comma 1 della medesima legge n. 104 del 1992".

LAVORATORI FRAGILI

- La circolare del Ministero della Salute del 29 aprile 2020, già citata prima, precisa quanto segue: “... i lavoratori vanno comunque - attraverso adeguata informativa - sensibilizzati a rappresentare al medico competente l’eventuale sussistenza di patologie (a solo titolo esemplificativo, malattie cardiovascolari, respiratorie, metaboliche), attraverso la richiesta di visita medica di cui all’art. 41 c. 1 lett. c. (c.d. visita a richiesta del lavoratore), corredata da documentazione medica relativa alla patologia diagnosticata ...”. Si può ritenere che tale disposizione, l’effettuazione cioè di una “visita su richiesta” nei casi più complessi di cui si è detto, rappresenti una ragionevole e condivisibile prassi per giungere a una corretta definizione delle evenienze in esame. A compimento della visita il medico competente è tenuto a esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica e individuare misure di protezione aggiuntive

ALUNNI «fragili»

-
- Protocollo di Sicurezza del MI del 06/08/2020, c.8 <<Al rientro degli alunni dovrà essere presa in considerazione la presenza di “soggetti fragili” esposti a un rischio potenzialmente maggiore nei confronti dell’infezione da COVID-19. Le specifiche situazioni degli alunni in condizioni di fragilità saranno valutate in raccordo con il Dipartimento di prevenzione territoriale ed il pediatra/medico di famiglia, fermo restando l’obbligo per la famiglia stessa di rappresentare tale condizione alla scuola in forma scritta e documentata.>>, ove ritenuto necessario, di segnalare eventuali patologie.

Un alunno o un operatore scolastico risultano SARS-CoV-2 positivi

- Effettuare una sanificazione straordinaria della scuola

- La sanificazione va effettuata se sono trascorsi 7 giorni o meno da quando la persona positiva ha visitato o utilizzato la struttura.
- Chiudere le aree utilizzate dalla persona positiva fino al completamento della sanificazione.
- Aprire porte e finestre per favorire la circolazione dell'aria nell'ambiente.
- Sanificare (pulire e disinfettare) tutte le aree utilizzate dalla persona positiva, come uffici, aule, mense, bagni e aree comuni.
- Continuare con la pulizia e la disinfezione ordinaria.
- La chiusura della scuola o di una parte di questa dovrà essere valutata dal dipartimento di prevenzione in base al numero di casi confermati e di eventuali cluster e del livello di circolazione del virus nella comunità. Comunque sia, appunto, un caso singolo non dovrebbe farla scattare. La Asl, per definire la circolazione del virus potrà prevedere l'invio di unità mobili per l'esecuzione di test diagnostici presso la struttura scolastica.

ALUNNI «fragili»

- La possibilità di una sorveglianza attiva di questi alunni dovrebbe essere concertata tra il referente scolastico per COVID-19 e DdP, in accordo/con i PLS (pediatra di libera scelta) e MMG, (si ricorda che i pazienti con patologie croniche in età adolescenziale possono rimanere a carico del PLS fino a 18 anni. Da ciò si evince la necessità di un accordo primario con i PLS che hanno in carico la maggior parte dei pazienti fragili fino a questa età) nel rispetto della privacy ma con lo scopo di garantire una maggiore prevenzione attraverso la precoce identificazione dei casi di COVID-19. Particolare attenzione, quindi, andrebbe posta per evidenziare la necessità di priorità di screening in caso di segnalazione di casi nella stessa scuola frequentata. Particolare attenzione va posta agli studenti che non possono indossare la mascherina o che hanno una fragilità che li pone a maggior rischio, adottando misure idonee a garantire la prevenzione della possibile diffusione del virus SARS-CoV-2 e garantendo un accesso prioritario a eventuali screening/test diagnostici.

(Rapporto IIS covid)

Le classi sono «piene» ma arrivano richieste di iscrizioni

- «... l'emergenza epidemiologica da Covid-19 non muta il quadro normativo che riguarda le iscrizioni. In particolare, rimane prioritaria l'esigenza di assicurare a tutti il diritto costituzionale all'istruzione. Le istituzioni scolastiche accettano le iscrizioni anche tardive, in tutti i casi nei quali un rifiuto comporterebbe la negazione del diritto all'istruzione, ad esempio nel caso in cui la famiglia si sia trasferita o nel caso di passaggi dalle scuole paritarie alle istituzioni scolastiche statali, motivati per lo più da difficoltà economiche. Nel caso di impossibilità ad accogliere le iscrizioni tardive per incapienza delle classi, si invitano le istituzioni scolastiche a farsi parte attiva nell'aiutare la famiglia a trovare un'altra sistemazione consona anche attraverso il supporto degli Ambiti Territoriali degli Uffici Scolastici Regionali, come peraltro esplicitato nella nota AOODGOSV 13 novembre 2019 n. 22994, concernente le iscrizioni per l'anno scolastico 2020/2021. Resta in ogni caso fermo il dovere di assicurare il diritto all'istruzione

N.B. ADEMPIMENTI SICUREZZA

rischio covid-19

- Predisporre e firmare il DVR che comprende la gestione del rischio biologico da Covid-19
- Costituire il “Comitato Interno” per l’applicazione e la verifica delle regole del “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” (aggiornamento del 24 aprile 2020) da estendere oltre che al DS, RSPP, RLS e M.C al DSGA, All’Animatore Digitale ed agli ASPP quali i responsabili di plesso;
- Consegnare i DPI e fornire ai lavoratori tenuti ad indossarli le informazioni necessarie al loro corretto utilizzo e/o smaltimento (mascherine/guanti) tenendo conto delle indicazioni contenute nel documento del Ministero dell’Interno “Covid-19 – I Dispositivi Individuali di Protezione (DPI)” e, per quanto attiene le mascherine, anche dell’elenco dei DPI validati in deroga dall’INAIL in base alla documentazione trasmessa dal produttore;
- Assicurare opportuna informazione delle misure di prevenzione e di protezione adottate (sopra richiamate) predisposte dalla scuola
- Formare il personale
- Informare tutti i soggetti che entrano in contatto con la scuola

RESPONSABILITA' DEL DATORE DI LAVORO 1

- In termini generali occorre tener presente quanto previsto dall'art. 2087 c.c. in base al quale «l'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro». Tale previsione, avente carattere generale, trova poi specifica declinazione in specifiche previsioni e primariamente nel D.Lgs. 81/2008, Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. In estrema sintesi, l'imprenditore/datore di lavoro deve adottare tutte le misure idonee a prevenire rischi per la salute dei lavoratori sia nel luogo di lavoro che nel tragitto casa-lavoro. Per esempio il rispetto del mantenimento di una distanza interpersonale di almeno un metro.

RESPONSABILITA' DEL DATORE DI LAVORO 2

- Sul piano penale, il datore di lavoro avrebbe potuto , ad esempio, essere chiamato a rispondere nel caso in cui le "comprovate ragioni lavorative" in altri termini le attività indifferibili si rivelassero non sussistenti o non fossero adottate le idonee misure di cautela e protezione; e ciò ai sensi dell'art. 650 c.p., secondo cui "chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall'Autorità per ragione di giustizia, sicurezza pubblica, ordine pubblico o d'igiene, con la pena dell'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a 206 euro, salvo che il fatto costituisca più grave reato".
- In caso di danno alla salute del lavoratore, il datore di lavoro potrebbe essere chiamato a rispondere, a titolo di colpa, per violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.
- **SOLO SE IL DATORE DI LAVORO NON ATTIVA LE PROCEDURE E NON CONTROLLA**

RESPONSABILITA' DEL DATORE DI LAVORO 3

- Il D.Lgs.81/08 prevede che “la delega di funzioni non esclude l’obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite” (art.16 comma 1 primo periodo).
- La norma poi prosegue - a seguito delle modifiche apportate nel 2009 - prevedendo che **l’obbligo di vigilanza posto in capo al delegante sul corretto espletamento delle attività delegate “si intende assolto in caso di adozione ed efficace attuazione del modello di verifica e controllo** di cui all’articolo 30, comma 4”.
- Secondo tale disposizione, dunque, l’adozione ed efficace attuazione di un modello organizzativo ai sensi del D.Lgs.231/01 che preveda, oltre agli altri requisiti elencati nell’art.30 D.Lgs.81/08 e nel decreto 231 stesso, anche “un idoneo sistema di controllo sull’attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate”, è tale da far “presumere” l’adempimento dell’obbligo di vigilanza del delegante: obbligo che così “si intende assolto”.

INFORTUNIO SUL LAVORO

da covid-19

- Nel caso di infezioni da Coronavirus, l'Inail, sia con la circolare n.13/2020 sia con la nota del 17 marzo 2020[, ha inquadrato le affezioni che dovessero colpire il lavoratore come infortunio sul lavoro, sulla scia dell'orientamento giurisprudenziale consolidato in materia di malattie infettive e parassitarie per le quali la causa virulenta è equiparata alla causa violenta e delle disposizioni della Circolare 74/1995 (v. Linee guida per la trattazione di malattie infettive e parassitarie).]
- L'infezione da Covid 19 ha caratteristiche peculiari che la contraddistinguono rispetto ad altre infezioni morbose e parassitarie, non per le caratteristiche intrinseche del contagio o dell'attività virulenta dell'agente patogeno, bensì per il contesto pandemico ed universale nel quale il contagio si colloca, l'istante deve comunque allegare e provare fatti o circostanze che consentano di presumere che il virus sia stato contratto nell'ambiente di lavoro.
- L'onere della prova è interamente a carico dell'istante mentre all'Inail compete o la controprova dei fatti allegati dalla controparte oppure la prova dell'interruzione del nesso causale tra il lavoro e l'evento.
- La circolare Inail 13/2020 ha chiarito che sono configurabili come infortunio in itinere le ipotesi in cui il contagio sia avvenuto nel tragitto casa/lavoro. La Circolare ha poi precisato che, poiché l'utilizzo del mezzo proprio è meno rischioso dell'utilizzo del mezzo pubblico, per tutta la durata del periodo di emergenza epidemiologica è ammessa la deroga all'art.13 D.lvo 38/2000 ed è pertanto considerato sempre necessitato l'utilizzo del mezzo proprio nello spostamento casa/ lavoro
- **Necessità di un certificato comprovante l'infezione da covid-19**

INFORTUNIO SUL LAVORO RESPONSABILITA' DEL DIRIGENTE

Comunicato INAIL 15 maggio

- “L’infornio sul lavoro per Covid-19 non è collegato alla responsabilità penale e civile del datore di lavoro
- Il datore di lavoro risponde penalmente e civilmente delle infezioni di origine professionale solo se viene accertata la propria responsabilità per dolo o per colpa
- Pertanto, il riconoscimento dell’infornio da parte dell’Istituto non assume alcun rilievo per sostenere l’accusa in sede penale, considerata la vigenza in tale ambito del principio di presunzione di innocenza nonché dell’onere della prova a carico del pubblico ministero. E neanche in sede civile il riconoscimento della tutela infornistica rileva ai fini del riconoscimento della responsabilità civile del datore di lavoro, tenuto conto che è sempre necessario l’accertamento della colpa di quest’ultimo per aver causato l’evento dannoso”.

Chiarimenti del Capo Dipartimento sulla responsabilità dei dirigenti scolastici

La nota prot. n. 1466 avente ad oggetto Responsabilità dei DS in materia di prevenzione e sicurezza – Covid 19. Nell'evidenziare che le diffide giunte, paradossalmente, vorrebbero imporre ai dirigenti comportamenti opposti a quanto previsto dalle disposizioni vigenti, la nota precisa quanto segue:

- la responsabilità del datore di lavoro è ipotizzabile solo in caso di violazione della legge o di obblighi derivanti dalle conoscenze sperimentali o tecniche, che nel caso dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 si possono rinvenire nei protocolli e nelle linee guida governativi e regionali di cui all'art. 1, c. 14 del D.l. n. 33 del 16 maggio 2020;
- l'obbligo civilistico di tutela della salute e sicurezza sul luogo di lavoro (ex art. 2087 c.c.) si intende, pertanto, adempiuto mediante l'applicazione, l'adozione ed il mantenimento delle misure contenute nei protocolli o linee guida di cui sopra, come precisato dall'art. 29-bis del D.l. n. 23 dell'8 aprile 2020;
- a livello penale, si richiama l'art. 51 c.p. che esclude la punibilità laddove l'esercizio del diritto o l'adempimento di un dovere sia imposto da una norma giuridica o da un ordine legittimo della pubblica Autorità.
- Il presupposto giuridico che porta ad escludere inequivocabilmente la responsabilità dei dirigenti è insito nel rispetto di tutte le misure previste dalla normativa emanata per far fronte all'emergenza epidemiologica.

Art.32 DL 104 (decreto agosto)

- **SOSTITUZIONE PERSONALE SCOLASTICO DAL PRIMO GIORNO**, 368 milioni di euro nell'anno 2020 e 552 milioni di euro nell'anno 2021, sono destinati "alla sostituzione del personale assunto dal primo giorno di assenza fermo restando il rispetto della normativa vigente ed il prioritario ricorso al personale a qualunque titolo in servizio presso l'istituzione scolastica e in possesso di abilitazione o di titolo di studio idoneo." Deroga, quindi, per il prossimo a.s., ai vincoli precedenti ma esclusivamente dopo aver utilizzato tutto il personale disponibile nell'istituzione scolastica.
- **LAVORO STRAORDINARIO**. Autorizzazione allo svolgimento di prestazioni di lavoro straordinario rese nei mesi di agosto e settembre 2020 dal personale degli ambiti territoriali del Ministero dell'istruzione impegnato nelle operazioni di avvio dell'anno scolastico 2020/2021 e all'incremento del fondo per il miglioramento dell'offerta formativa per remunerare lo svolgimento di prestazioni aggiuntive rese dal personale delle istituzioni scolastiche nei mesi di agosto e settembre 2020.
- **LAVORO AGILE**. Per l'anno scolastico 2020/2021 al personale scolastico e al personale coinvolto nei servizi erogati dalle istituzioni scolastiche in convenzione o tramite accordi, non si applicano le modalità di lavoro agile di cui all'articolo 263 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.

Problema :sostituzioni in attesa del supplente

Scuola dell'infanzia: spostamento delle compresenze (di solito previste durante la mensa) di un docente, a turno, alle prime ore

Scuola primaria e secondaria di 1 grado : potenziamento piano sostituzioni alle prime ore

Scuola secondaria di 2 grado: potenziamento, ITP, tutti i docenti in compresenza

Linee guida trasporti

- Il Comune, sentite le Istituzioni scolastiche, sulla base delle indicazioni condivise con la Regione, in presenza di criticità rispetto al numero di mezzi destinati al trasporto scolastico dedicato, in relazione a un elevato numero di studenti iscritti al servizio, determinerà le fasce orarie del trasporto, non oltre le due ore antecedenti l'ingresso usuale a scuola e un'ora successiva all'orario di uscita previsto.
- La salita degli alunni avverrà evitando alla fermata un distanziamento inferiore al metro e avendo cura che gli alunni salgano sul mezzo in maniera ordinata, facendo salire il secondo passeggero dopo che il primo si sia seduto; - Per la discesa dal mezzo dovranno essere seguite procedure specifiche per cui dovranno scendere, uno per uno, evitando contatti ravvicinati, prima i ragazzi vicino alle uscite, gli altri avranno cura di non alzarsi dal proprio posto se non quando il passeggero precedente sia sceso e così via; -Al momento della salita sul mezzo di trasporto scolastico e durante il viaggio gli alunni trasportati indosseranno una mascherina di comunità, per la protezione del naso e della bocca. Tale disposizione non si applica agli alunni di età inferiore ai sei anni, nonché agli studenti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo dei dispositivi di protezione delle vie aeree.

CHIUSURA?

La chiusura di una scuola o parte della stessa dovrà essere valutata dal DdP in base al numero di casi confermati e di eventuali cluster e del livello di circolazione del virus all'interno della comunità. Un singolo caso confermato in una scuola non dovrebbe determinarne la chiusura soprattutto se la trasmissione nella comunità non è elevata. Inoltre, il DdP potrà prevedere l'invio di unità mobili per l'esecuzione di test diagnostici presso la struttura scolastica in base alla necessità di definire eventuale circolazione del virus.